

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2900

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

(V. Stampato Camera n. 5723)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 luglio 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo
scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli
organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di
infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Art. 2.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1991, N. 164.

All'articolo 1, comma 1:

al capoverso 1, le parole: « degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialità » sono sostituite dalle seguenti: « degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione »;

al capoverso 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere »; al terzo periodo, le parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento »;

al capoverso 3, primo periodo, le parole: « di diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da dodici a diciotto mesi »; al secondo periodo, le parole: « ed è comunicato immediatamente al Parlamento » sono soppresse;

al capoverso 4, secondo periodo, le parole: « e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza » sono sostituite dalle seguenti: « , in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza »;

al capoverso 5, primo periodo, le parole: « può sospendere » sono sostituite dalla seguente: « sospende »; al secondo periodo, le parole: « di diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto »;

al capoverso 7, le parole: « municipalizzate comunali e provinciali » sono sostituite dalle seguenti: « speciali dei comuni e delle province ».

Decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme recanti misure dirette ad assicurare, in presenza di fenomeni di infiltrazione della delinquenza di tipo mafioso, la straordinaria gestione delle amministrazioni comunali, provinciali e di altri enti locali, nonché il ripristino dello stato di legalità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Dopo l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi e il buon andamento delle ammini-

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico:*

« Art. 15-*bis.* - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 15, comma 5, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

strazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo di diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è comunicato immediatamente al Parlamento.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa, in servizio o in quiescenza.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, può sospendere gli organi dalla carica ricoperta, nonchè da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine di diciotto mesi di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1, ancorchè ricorrano le situazioni previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonchè alle aziende municipalizzate comunali e provinciali e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti».

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei Ministri è trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed è contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento è avviato dal prefetto della provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti dall'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.

3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi e nei novanta giorni successivi si procede al rinnovo degli organi. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del Ministro, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La Commissione è composta di tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza.

5. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonchè da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data del provvedimento di sospensione.

6. *Identico.*

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle unità sanitarie locali, ai consorzi di comuni e province, alle unioni di comuni, alle comunità montane, nonchè alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - SCOTTI - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)